**“Osservatorio di Milano – Gruppo danno alla persona”**

**Monitoraggio di sentenze in tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale**

L’Osservatorio di Milano ha intrapreso un ampio monitoraggio di sentenze nella materia in esame per verificare in base a quali parametri, in concreto, i singoli giudici liquidino il danno nell’ambito dei valori monetari previsti nell’ampia forbice della Tabella.

Con la preziosa collaborazione degli avvocati componenti del “Gruppo 3” dell’Osservatorio, sono state reperite e catalogate ben 415 domande (proposte avanti a 16 diversi Tribunali d’Italia) aventi ad oggetto la richiesta di danno da perdita del rapporto parentale. **Sono stati così individuati i seguenti *range* di liquidazione del danno in favore della prima serie di prossimi congiunti** (in favore di ciascun genitore per la morte del figlio, in favore del figlio per la morte del genitore e in favore del coniuge non separato, della parte dell’unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto):

- Euro 0 – 149.000.00

- Euro 150.000,00 – 180.000,00

- Euro 181.000,00 – 220.000,00

- Euro 221.000,00 – 280.000,00

- Euro 281.000,00 – 332.000,00

- somma superiore ad Euro 332.000,00.

**Sono stati inoltre individuati i seguenti *range* di liquidazione del danno in favore della seconda serie dei prossimi congiunti** (in favore del fratello e del nonno):

- Euro 0 – 19.000,00

- Euro 20.000,00 – 40.000,00

- Euro 41.000,00 – 80.000,00

- Euro 81.000,00 – 110.000,00

- Euro 111.000,00 – 145.000,00

- somma superiore ad Euro 145.000,00.

Il lavoro di analisi e monitoraggio delle sentenze è ancora in corso. E’ tuttavia possibile affermare sin d’ora che, nei *range* di liquidazione Euro 150.000,00 – 180.000,00 e Euro 20.000,000 – 40.000,00, che comprende quindi **tutti i valori rientranti nella prima colonna (ora) denominata “valore monetario base”** della Tabella del danno da perdita del rapporto parentale, i **giudici hanno motivato la scelta di questi valori monetari tenendo principalmente conto dei seguenti parametri:**

* la scarsità di allegazioni e/o mancanza di prova su circostanze di fatto idonee a personalizzare il danno e, quindi, il danno è stato ritenuto provato in base a presunzioni
* vittima secondaria residente all’estero
* la mancanza di prova di un’assidua frequentazione con la vittima primaria
* la formazione di nuclei familiari autonomi
* l’età avanzata della vittima primaria o premorienza della vittima secondaria durante il processo
* coniuge separato legalmente.

Nei prossimi mesi saranno pubblicati i risultati definitivi del monitoraggio in corso, in relazione a tutti i *range* di liquidazione innanzi indicati.

In conclusione, l’Osservatorio di Milano, in conformità ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Cassazione, ribadisce che **all’onere di allegazione e prova della parte corrisponde un obbligo di motivazione del giudice** su tutte le voci descrittive del danno non patrimoniale e che devono essere certamente esclusi meri automatismi non consentiti dal dovere di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, ex art. 111 Cost..

*Milano, 5 luglio 2018.*

*Per l’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano*

*Adriana Cassano Cicuto Damiano Spera*